

Con sentenza n. 38152 dell'8 settembre 2022, depositata il 10 ottobre 2022, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 615-ter c.p. da parte del pubblico ufficiale che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

Gli Ermellini premettono che il delitto punito dall'art. 615-ter c.p. ha fatto registrare due successivi interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: la sentenza Casani (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2011, n. 4694) e la sentenza Savarese (Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 41210).

La sentenza Casani ha affermato che: *«integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema»*.

La sentenza Savarese, pronunciandosi in un'ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (615-ter, comma 2, n. 1), ha precisato che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p. la condotta di colui che *«pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita»*.

La sentenza Savarese rimedita e corregge parzialmente la sentenza Casani, cogliendo il momento essenziale della fattispecie delittuosa in rassegna nello sviamento di potere da parte del pubblico funzionario.

Ha stabilito, quindi, che i pubblici dipendenti – i quali, in tale veste, dispongono delle autorizzazioni e delle relative credenziali per operare sui registri pubblici informatizzati – soggiacciono sia all'obbligo di osservare le disposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di essi configurati, sia al dovere di eseguire sui sistemi quelle sole attività in diretta connessione con l'assolvimento della propria funzione.

Ne conseguono l'illiceità e l'abusività di qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con tali obiettivi, manifestandosi, in tal modo, la «ontologica incompatibilità» dell'accesso al sistema informatico, connaturata a un utilizzo estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere.

Riferimenti Normativi:

- art. 615-ter c.p.